

Da: Comunicazioni Assofiduciaria

Inviato: martedì 5 febbraio 2019 09:19

Oggetto: - Segnalazione - APPROFONDIMENTI_S_2019_008_V01

A tutte le Associate
- Loro Sedi -

- Segnalazione -

APPROFONDIMENTI_S_2019_008_V01

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **È sottrazione fraudolenta se il trust nasce dopo la notifica**

Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il contribuente che costituisce il trust dopo la notifica di alcune cartelle di pagamento: a tal fine è irrilevante che venga sostenuta la volontà di frodare i creditori privati e non l'erario. A fornire questa precisazione è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 2569 depositata lo scorso 21 gennaio. Un contribuente era stato condannato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del decreto legislativo 74/2000) perché aveva istituito un trust per separare dal proprio patrimonio cinque immobili. Il trust era destinato a garantire un reddito annuo alle figlie pur mantenendo ogni facoltà, diritto e potere di disporre degli stessi senza alcuna limitazione e ciò fino alla scadenza, quando era già stato previsto il passaggio dei beni stessi. L'imputato ricorreva in Cassazione lamentando un'erronea applicazione della norma per illogica motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Più precisamente, il giudice territoriale aveva desunto l'intenzione di evadere le imposte dalla natura simulata del trust, ma secondo la difesa era giustificato dalla volontà di tutelare il patrimonio da creditori privati e non dalla pretesa del fisco. L'articolo 11 del Dlgs 74/2000 sanziona con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque simuli la vendita o compia altri atti fraudolenti per privarsi di ogni bene che l'amministrazione potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, Iva, interessi o sanzioni di ammontare superiore a 50.000 euro. Se l'ammontare è maggiore di 200.000 euro, la reclusione va da 1 anno a 6 anni. La fattispecie è una tutela dell'erario, volta alla conservazione delle garanzie sulle quali potrebbe rivalersi in caso di inadempimento. È sufficiente la condotta per rendere inefficace l'eventuale riscossione, a prescindere dal concreto danno ovvero dalla esistenza di un debito tributario. Nella specie, la Suprema corte ha innanzitutto rilevato che occorre una valutazione della sentenza di appello circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di sottrazione fraudolenta. Infatti, quanto all'elemento oggettivo, ossia che il trust fosse stato un atto simulato, risultava già in atti dalla ricostruzione non contestata. I giudici di legittimità hanno così rilevato che la costituzione del trust era avvenuta prima della notifica di alcuni decreti ingiuntivi ma successivamente alla notifica di alcune cartelle di pagamento. Secondo la Cassazione se era logico, come sostenuto dalla difesa, che il trust fosse finalizzato a frodare alcuni creditori privati (nonostante

costituito prima della notifica dei decreti ingiuntivi), altrettanto condivisibile era la tesi dell'accusa secondo cui comunque vi era una frode il fisco. Infatti, la costituzione era stata successiva ad alcuni parziali pagamenti delle cartelle ricevute per le quali era stata iscritta ipoteca.

Fonte: Laura ambrosi e Antonio Iorio, *È sottrazione fraudolenta se il trust nasce dopo la notifica*, in *Il Sole 24Ore*, 22 gennaio 2019.

➤ **Il contraddittorio ancora da potenziare**

Torna all'attenzione della Corte costituzionale il tema cruciale del diritto al contraddittorio e della sua piena applicazione nel procedimento di accertamento. Infatti, l'ordinanza della Ctp di Siracusa dello scorso 26 marzo, da poco pubblicata in Gazzetta ufficiale (Serie Speciale n. 48 del 5 dicembre 2018), sottopone allo scrutinio di costituzionalità le norme sull'accertamento (articoli 32,39, 42 Dpr 600/73) nella parte in cui non prevedono l'instaurazione di alcun contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso, unitamente all'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di 60 giorni per controdeduzioni, limitatamente all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia effettuato un accesso, un'ispezione o verifica nei locali destinati all'attività del contribuente. Il parametro costituzionale, che il giudice remittente ipotizza violato, è l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l'obbligo assunto con l'adesione alla Cedu (ratificata con legge 848/55); a ciò si aggiunge il contrasto con gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 Costituzione. L'ordinanza in esame, con puntualità metodologica ed esaustività sostanziale, svolge un inquadramento lucido e ben informato sul principio del contraddittorio, il quale assume rilevanza sostanziale e processuale. Deve perciò essere anticipato nella sede appropriata del procedimento amministrativo. Solo la carenza di una logica normativa complessiva rende possibile un vuoto di disciplina normativa così grave, rispetto al quale certamente il legislatore deve essere richiamato alla sua funzione essenziale di normare in coerenza con i parametri costituzionali. Nel caso di specie è certamente ammissibile e appare fondata la richiesta di una pronuncia additiva della Corte, come richiesto dalla Ctp di Siracusa. L'esigenza indifferibile, che non ammette tentennamenti da parte del legislatore, è di normare. La tutela immediata del contribuente, con la piena valorizzazione dell'immediata precettività dei principi costituzionali e loro attuazione nelle leggi ordinarie, non può attendere.

Fonte: Enrico De Mita, *Il contraddittorio ancora da potenziare*, in *Il Sole 24Ore*, 15 gennaio 2019.

➤ **La bancarotta si allarga agli accordi di ristrutturazione con il no del Fisco**

Bancarotta più ampia sugli accordi di ristrutturazione. È una delle novità inserite nell'ultima versione del decreto legislativo che oggi approderà in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Se è vero che nella delega non era prevista anche la riscrittura della parte penale, materia che comunque il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato pubblicamente di volere affrontare, tuttavia una serie di misure che modificano la disciplina della bancarotta sono state inserite. Tra queste (oltre alla presa d'atto della recente sentenza della Corte costituzionale sulla durata delle pene accessorie alla bancarotta), accogliendo un'osservazione della Camera, c'è l'applicazione dei reati di bancarotta semplice e di

bancarotta fraudolenta ai manager, ai sindaci e ai liquidatori, nell'accordo di ristrutturazione omologato malgrado la contrarietà dell'amministrazione finanziaria. Quest'ultima possibilità, che rappresenta uno scostamento significativo del decreto messo a punto dall'ufficio legislativo della Giustizia rispetto al testo elaborato dalla commissione Rordorf, è disciplinata dalla norma che obbliga il giudice a omologare l'accordo, anche se il Fisco si oppone, in tutti i casi in cui l'alternativa della liquidazione condurrebbe a risultati peggiori. A corroborare il confronto anche la relazione del professionista indipendente.

Fonte: Giovanni Negri, *La bancarotta si allarga agli accordi di ristrutturazione con il no del Fisco*, in *Il Sole 24Ore*, 10 gennaio 2019.

Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta.

In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo assofiduciaria@assofiduciaria.it

ASSOFIDUCIARIA
Via Piemonte n. 39, 00187 Roma
Tel. 064814153 - Fax 064814772
www.assofiduciaria.it

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L'uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell'elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema.